



- COMUNE DI BRUSNENGO -

- Provincia di Biella -

Ufficio del Revisore Unico

PARERE DEL 05/02/2024

Il Revisore dei Conti, nella persona del dott. Gianguido PASSONI, nominato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Prealpi Biellesi n. 6 del 09.06.2023 per il triennio 2023/2026, esaminato il **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026**, per l'espressione del parere di propria competenza, con riferimento all'aggiornamento della Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

Premesso che

- Il decreto 75/2017 ha innovato in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei "posti coperti" con il personale "assumibile", costituendo così la dotazione necessaria dell'ente per lo svolgimento delle funzioni redatti sulla base di linee di indirizzo definite con decreti di natura non regolamentare (art. 6 -ter introdotto dal D. Lgs. 75/2017;
- l'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, che introduce il Piano integrato di attività e organizzazione come il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che

lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visto il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026;

Rilevato che il Piano definisce il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Premesso che l'ente può assumere se:

- adotta il Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- effettua la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di sovrannumero; adotta i piani triennali di azioni positive;
- adotta il Piano della performance;
- contiene la spesa entro i limiti di cui all'art. 1 comma 557 della L.296/2006;
- rispetta i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconto, consolidato e i termini di 30gg per la trasmissione relativa al Bdap; ottempera alla certificazione di crediti nei confronti della PA;

preso atto che l'Ente:

- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

dato atto della permanenza degli equilibri triennali;

rilevato che il sistema di calcolo introdotto dal Decreto 17 marzo 2020 e dalle altre disposizioni di legge sopra richiamate, è definibile come di tipo "dinamico", occorre procedere al riaccertamento delle facoltà assunzionali del Comune per l'anno 2024 che, in applicazione delle suddette norme, risultano come di seguito indicato:

Comune di Classe b) Valore soglia 28,60%

Facoltà assunzionale effettiva 2024 € 68.139,04

Sulla base delle precedenti motivazioni e disposizioni normative, il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 del Comune viene definito come da tabelle inserite nella sezione; Al momento non sono indicate analiticamente le voci di economia e maggiore spesa derivante da cessazioni e assunzioni.

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto, con le precisazioni espresse, con riferimento alla Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

L'Organo di Revisione

Dott. Gianguido Passoni

